



COMUNEDIFILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 35 Reg.Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2021: MANCANZA DEI PRESUPPOSTI.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 10:15 nei locali della Biblioteca comunale, siti in via P. Galluppi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Anna Bartucca	X		Veronica Gugliotta	X	
Maurizio De Nisi	X		Francesco Gugliotta	X	
Rosalba Galati	X		Antonio Carchedi	X	
Sandra Mazzotta	X		Antonio Ranieli	X	
Liliana Campisano	X		Patrizia Diacò	X	
Tommasino Diacò	X		Caterina Rondinelli	X	
Davide Caruso	X				
Presenti n. 13 - Assenti n. 0					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Antonio Grutteria;

Presiede il Presidente Rosalba Galati la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio

consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- *Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
- *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e dalla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e dalla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;*
- *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;*
- *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*
- *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;*

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- **gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;**
- **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;**

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

- *Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- *Totale dell'attivo,*
- *Patrimonio netto,*
- *Totale dei ricavi caratteristici.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);*

DATO ATTO che il Comune di Filadelfia detiene le partecipazioni nei seguenti organismi che costituiscono peraltro il GAP del Comune di Filadelfia secondo lo schema di seguito riportato:

- **ASMENET s.c.ar.l.:**

SOCIETA' PARTECIPATA	ASMENET CALABRIA
RAGIONE SOCIALE	SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,56%
FINALITA' DELLA SOCIETA'	La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per l'Amministrazione servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e Government da parte degli Enti Locali.
COMPOSIZIONE	SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DA ENTI LOCALI

• **CONSORZIOASMEZ:**

SOCIETA' PARTECIPATA	CONSORZIO ASMEZ
RAGION ESOCIALE	CONSORZIO ASMEZ
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,12%
FINALITA' DELLASOCIETA'	Il consorzio è stato costituito in data 29/03/1994 e si propone di elevare il livello di qualificazione professionale dei lavoratori dipendenti e non. Si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di formazione professionale, di assistenza alle piccole e medie imprese e di fornire informazioni ed orientamento per i giovani disoccupati.
COMPOSIZIONE	SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DA ENTI LOCALI

DATO ATTO che in base ai criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra indicati, nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Comune di Filadelfia rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate dalla seguente tabella:

SOCIETA' PARTECIPATE

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2021	CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE QUOTA%	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAIVCARATTERISTICI	Motivazione esclusione dall'area di consolidamento
ASMENET CALABRIA soc.cons.a r.l.	deliberato € 200.000,00 sottoscritto € 108.059,00 versato € 108.059,00	0,56%	775.830,00	334.219,00	313.937,00	Esclusa per partecipazione inferiore al 1%
CONSORZIO ASMEZ		0,12%	838.099,00	816.740,00	90.935,00	Esclusa per partecipazione inferiore al 1%

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per procedere all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 stante che, ai sensi dell'art. 11 bis del Decreto legislativo n.118/2011, gli organismi partecipati ricompresi nel GAP "Comune di Filadelfia" non rientrano nel perimetro di consolidamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile per i servizi economico- finanziari; ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Carchedi – Ranieli - Diaco Patrizia – Rondinelli)

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che, sulla base del bilancio d'esercizio dei soggetti partecipati riferito all'anno 2021, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, è irrilevante la partecipazione nell'ASMENET CALABRIA s.car.l. e nel CONSORZIO ASMEZ, atteso che la quota di partecipazione in entrambi gli organismi è inferiore all'1% (all. 4.4 D.

Lgs. 118/2011, punto 3.1), facendo presente altresì che il CONSORZIO ASMEZ è costituito come consorzio, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, mentre ASMENET CALABRIA è costituita come SCARL (Società Consortile a Responsabilità Limitata);

DI DARE ATTO che non vi sono organismi, enti o società, controllate o partecipate, da includere nel "Perimetro di consolidamento" del Comune di Filadelfia ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DI DICHIARARE, con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Carchedi – Ranieli - Diaco Patrizia – Rondinelli) stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs. N. 267/2000.

REGOLARITÀ TECNICA

In relazione alla presente proposta di deliberazione, si formula il seguente parere.

- Favorevole
- Contrario (vedi annotazioni)
- Condizionato (vedi annotazioni)
- Irrilevante ai fini tecnici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

REGOLARITÀ CONTABILE

In relazione alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:

- Favorevole
- Contrario (vedi annotazioni)
- Condizionato (vedi annotazioni)
- Irrilevante ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosalba Galati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grutteria Antonio

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì 11.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grutteria Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n.267/2000.
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grutteria Antonio